

DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2015/1335 DEL CONSIGLIO**del 31 luglio 2015****che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che istituisce misure restrittive nei confronti della Bielorussia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC, che istituisce misure restrittive nei confronti della Bielorussia.
- (2) Il Consiglio ritiene che ventiquattro persone debbano essere cancellate dall'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato della decisione 2012/642/PESC.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2012/642/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2012/642/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2015

*Per il Consiglio**Il presidente*

J. ASSELBORN

⁽¹⁾ GUL 285 del 17.10.2012, pag. 1.

